



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

# I controlli di fine anno sulla disciplina Controlled Foreign Companies

di Ennio Vial

Master di specializzazione

## Fiscalità internazionale in pratica 2025

Il punto dopo la riforma

Scopri di più

Nella sesta giornata del Master Breve sono stati affrontati, tra gli altri, i **temi della riforma della fiscalità internazionale** introdotti ad opera del D. Lgs. 209/2023.

Tra le discipline interessate dalla riforma si annoverano anche quella relativa **alla CFC e quella relativa ai dividendi paradisiaci**.

A fine anno si deve sempre fare un **controllo per monitorare se**, in primo luogo, i **redditi conseguiti dal socio residente in Italia** di una controllata estera debbano essere **tassati per trasparenza**. In secondo luogo, si deve poi valutare **se gli utili che verranno distribuiti successivamente** e maturati in questo esercizio (2024) **saranno considerati White o black**.

In reazione al primo aspetto, si segnalala come **la disciplina CFC** abbia natura di **norma antielusiva**. La stessa è contenuta [nell'articolo 167, Tuir](#).

In sostanza, la norma prevede che se un soggetto di qualsiasi natura, fiscalmente residente in Italia, controlla una società estera, a prescindere che questa **sia residente nella Ue** o in un Paese **extracomunitario**, i redditi da questa prodotti possano essere imputati per **trasparenza in capo al socio controllante**.

Ciò, tuttavia, nel rispetto di **precise condizioni**. Oltre ad essere un soggetto fiscalmente residente in Italia (trascuriamo per comodità il caso del soggetto non residente con la stabile organizzazione in Italia) è necessario detenere una **partecipazione di controllo in una società estera**.

In secondo luogo, è richiesto che la **società estera svolga un'attività passiva** e, nel contempo, sia soggetta a un regime impositivo **particolarmente vantaggioso**. L'attività passiva è elencata in **7 distinte casistiche** nel comma 4, lett. b), dell'[articolo 167, Tuir](#). Per quanto concerne, invece, il livello impositivo, la lettera a), del comma 4, prevede, come in passato, che il contribuente deve **fare il confronto tra**:



- la tassazione effettiva subita nel Paese estero e;
- la tassazione teorica che sarebbe stata subito in Italia (ancorché dimezzata).

Qualora la **tassazione teorica** italiana calcolata con **aliquota del 12%** (il 50% dell'Ires) sia **superiore a quella effettiva estera**, la società **sarà considerata paradisiaca**.

Dal 2024, è stata introdotta anche una **norma volta a semplificare i conteggi degli operatori**. In sostanza, solo per alcuni (in pratica quelli che sono soggetti a revisione), è possibile, in luogo di operare fastidiosi e complicati confronti tra la tassazione **effettiva estera e quella teorica italiana**, ritenere la società White solamente verificando che la stessa sia **soggetta ad un livello impositivo di tassazione effettiva almeno pari al 15%**.

Tale soglia, pertanto, rappresenta il **cosiddetto minimo sindacale** accettabile in ambito internazionale. Qualora la società estera svolga un'attività passiva e sia **soggetta a regime impositivo particolarmente “leggero”**, i redditi da questa prodotti saranno imputati per **trasparenza al socio controllante**. Tuttavia, egli potrà “giustificarsi” con l'esimente del comma 5, dell'[articolo 167, Tuir](#), dimostrando che la società svolge attività economica effettiva.

Un tempo, questa esimente doveva essere dimostrata con l'interpello. Una decina di anni fa, **l'interpello è divenuto facoltativo**. Adesso **l'interpello** è un lusso concesso solo ad alcune ristrette categorie di contribuenti.

Da questa prima analisi, seppur superficiale, emerge in modo molto chiaro come **la tassazione CFC possa intervenire in ipotesi abbastanza marginali**, perché molto spesso le **società estere non svolgono attività passiva**, oppure il livello impositivo a cui **sono soggette risulta accettabile**.

Tuttavia, l'analisi deve essere svolta, perché non mancano i casi in cui se si scappa dalla **disciplina CFC al limite attraverso l'esimente**, potremmo incappare poi in una **tassazione più onerosa dei dividendi successivamente distribuiti**.

Ovviamente, è appena il caso di ricordare che, se i redditi sono assoggettati a **tassazione per trasparenza**, i successivi dividendi, nei limiti del reddito già tassato, non saranno **fiscalmente rilevanti in Italia**.

Il regime dei dividendi risulta oltremodo complesso, ma **sarà approfondito in successivo intervento**.

Questi aspetti e molti altri verranno approfonditi nel percorso **fiscalità internazionale in pratica 2025** programmato a partire dal **prossimo mese di gennaio 2025**.